

Comune di SANSEPOLCRO

Provincia di AREZZO



Regolamento generale delle Entrate

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 11/2/2002;
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.59 del 28.03.2007;
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.54 del 10.04.2008;
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 10.06.2015;
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 13.04.2016;
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 24.01.2017.*

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, nonché delle disposizioni previste dalla Legge 296/2006.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e tributaria in particolare.

ENTRATE COMUNALI

ART.2 – Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni i proventi ed i relativi accessori di spettanza del Comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

ART.3 – Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati alle autorità competenti e resi pubblici con le modalità ed i tempi stabiliti da leggi, regolamenti ed eventuali disposizioni ministeriali.

ART.4 – Aliquote e Tariffe di natura extratributaria

1. All'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe **di natura extratributaria**, mediante semplice procedimento contabile in applicazione di criteri generali prefissati dal Consiglio Comunale, provvede la Giunta con proprio atto da allegare al progetto di bilancio.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe di cui sopra deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.
4. Per le entrate derivanti da servizi a domanda individuale, nella deliberazione di fissazione delle tariffe, viene dato atto della percentuale di copertura dei costi correlati.

ART.5 – Differimento dei termini di Versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

ART.6 – Esenzioni riduzioni ed agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale disciplina le ipotesi di esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Eventuali esenzioni, riduzioni ed agevolazioni stabilite da successive leggi statali o regionali si intendono applicati pur in assenza di una conforme previsione regolamentare salvo che il Comune modifichi il Regolamento inserendo le nuove norme.

GESTIONE DELLE ENTRATE

ART.7 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i Responsabili dei Servizi ai quali le stesse risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o strumento equivalente.
2. Il Responsabile del Servizio coordina tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria e di controllo nonché verifica l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, cura inoltre, per le entrate tributarie, le risposte agli interpellati dei contribuenti, di cui all'art. 11 della L.27/7/2000 n° 2012.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva ciascun Responsabile, per le entrate di propria competenza, sovrintende alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune ed alla compilazione dei ruoli che vengono redatti sulla base delle minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 446/97, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART.8 – Attività di controllo

1. L'ufficio comunale preposto alla gestione della specifica entrata provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente alle singole entrate comunali. In mancanza, vi provvede il responsabile del servizio.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio preposto, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 2 e all'ammontare della evasione recuperata.

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

ART.9 – Forme di riscossione della I.U.C. (componenti IMU e TASI)

1. La gestione è attribuita al Servizio finanziario del Comune.
2. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione dell'entrata, privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
3. Le modalità di riscossione ordinaria dell'entrata è stabilita nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
4. La riscossione derivante da attività di liquidazione e di accertamento può essere effettuata, mediante concessionario qualora individuato mediante apposito provvedimento, mediante versamento diretto in Tesoreria Comunale ovvero nel Conto Corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria.
5. La riscossione coattiva avviene:
 - mediante ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione.
 - in proprio dal comune ovvero da altri soggetti affidatari del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d Decreto Legislativo n. 446/1997, mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizione contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili;

ART.10- Forme di riscossione della I.U.C. (componente TARI)

1. La gestione è attribuita al Servizio finanziario del Comune.
2. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione dell'entrata, privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
3. Le modalità di riscossione ordinaria dell'entrata è stabilita nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
4. La riscossione derivante da attività di liquidazione e di accertamento può essere effettuata, mediante concessionario qualora individuato mediante apposito provvedimento, mediante versamento diretto in Tesoreria Comunale ovvero nel Conto Corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria.
5. La riscossione coattiva avviene:
 - mediante ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione.
 - in proprio dal comune ovvero da altri soggetti affidatari del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n. 446/1997, mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili;
6. La soppressione della tassa e la sua sostituzione con tariffa comporterà l'attribuzione di tutte le competenze relative alla sua gestione, riscossione e quanto altro all'Azienda servizi pubblici, in qualità di soggetto gestore del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti.
7. Le competenze gestionali relative al recupero della tassa anche negli anni successivi alla sua soppressione restano comunque attribuite al Servizio Finanziario del Comune.

ART.11 – Forme di Riscossione dei Tributi minori: Pubblicità, Diritti per pubbliche affissioni e Tassa Occupazione suolo pubblico

1. La gestione dei tributi compresa la riscossione spontanea e coattiva può essere svolta alternativamente:
 - tramite affidamento in concessione a soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo del 15/12/1997 n°446 e s.m.i;
 - In economia mediante attribuzione del Servizio all'Ufficio Tributi.
2. Nel caso di gestione in economia del servizio possono essere attivate alternativamente o congiuntamente, le seguenti opzioni di riscossione:
 - versamento alla Tesoreria comunale;

- versamento nei c/c postali intestati al Comune per specifiche entrate ovvero c/c postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
 - versamento agli agenti contabili interni;
3. La riscossione coattiva avviene:
- mediante ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione.
 - in proprio dal comune ovvero da altri soggetti affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili;

ART.12 – Forme di Riscossione delle Entrate Extratributarie

1. Per le entrate comunali di natura extratributaria i singoli responsabili affidatari dell'entrata, nell'ambito dei principi generali di efficacia ed efficienza nonché economicità dell'azione amministrativa, hanno facoltà di eseguire la riscossione, anche avvalendosi congiuntamente di più forme di riscossione, delle seguenti modalità:
- A. versamento alla Tesoreria Comunale;
 - B. versamento nei c/c postali intestati al Comune per specifiche entrate ovvero nel c/c postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - C. versamento agli agenti contabili interni;
 - D. la riscossione coattiva dei tributi avviene:
 - a) attraverso la procedura prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 602/73 così come modificato dal Decreto legislativo 26/2/1999 n. 46;
 - b) nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella Legge 639/1910.

ART.13 – Forme innovative di riscossione

1. Il Comune, anche ai sensi delle disposizioni contenute all'art.36 della legge 388/2000 ferma restando l'utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge promuove forme innovative di riscossione spontanea delle proprie entrate secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino ampia diffusione dei canali di pagamento e sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati di pagamento stesso.

ART. 14 – Dilazioni di pagamento

1. Con determinazione del responsabile della singola entrata, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili derivanti da avvisi di accertamento e liquidazione, per le quali già la legge non fornisca disposizioni specifiche in materia, possono essere autorizzate, a specifica domanda debitamente motivata e presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
- maggiore probabilità per l'ente di acquisire una completa riscossione dell'entrata mediante rateizzazione piuttosto che avvalendosi della riscossione in unica soluzione;

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - durata massima della dilazione stabilita in quarantotto mesi, salvo maggiore periodo laddove previsto dalla legge;
 - decadenza dal beneficio connesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dal presente regolamento all'art. 17 "interessi"
 - rilascio di idonea garanzia a tutela del credito, esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di importi già dilazionati.

ART. 15 – Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

1. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore ai limiti di seguito indicati:

Tributo	Limite
IUC – IMU	€ 12
IUC – TASI	€ 12
IUC – TARI (esclusa la tassa giornaliera)	€ 12
TOSAP permanente	€ 2
TOSAP temporanea e/o tassa giornaliera sui rifiuti	€ 2
Imposta comunale sulla pubblicità permanente	€ 2
Imposta comunale sulla pubblicità temporanea	€ 2
Diritto sulle pubbliche affissioni	€ 2

2. Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono alla singola obbligazione tributaria come determinata dalle specifiche discipline. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art: 16 – Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 17,00.
2. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singolo tributo, il limite di cui al comma 1 per ciascun periodo non è operativo;

3. Se l'importo del credito supera i limiti previsti ai commi 1 e 2, si fa luogo all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, per l'intero ammontare.

Art 17 – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale, aumentato di tre punti percentuali.

2. Gli interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

Art. 18 – Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2, deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente e al Responsabile del Servizio Finanziario.

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 19 – Ravvedimento operoso

1. La disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 e s.m.i, trova integrale applicazione per le sanzioni relative a tutti i tributi comunali, salvo diversa previsione di legge.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:
 - a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
 - b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
 - c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
 - d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

Art.20 Criteri generali per la graduazione della sanzione

1. A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472, il funzionario responsabile del tributo, nel determinare la sanzione, si attiene ai seguenti criteri di massima:
 - a) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire della facoltà di ravvedimento e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
 - b) graduazione della sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, ovvero per violazioni ripetute nel tempo;
 - c) graduazione della sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravità è stabilita dal pregiudizio arrecato all'obbligazione tributaria dal mancato adempimento dell'obbligo imposto dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione originaria;
 - d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.
2. Spetta in ogni caso al funzionario responsabile del tributo determinare la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali).
3. Nell'atto di irrogazione della sanzione il funzionario responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 1 che hanno condotto ad una diversa determinazione della sanzione.

Art. 21 – Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi di cui al presente capo può essere definito con l'adesione del contribuente secondo i principi desumibili dal Decreto Legislativo n. 218 del 19/06/1997 e s.m.i.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, qualora venga assolto per intero l'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il procedimento può essere attivato a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, o su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

4. Il procedimento attivato dall'ufficio prevede la notifica al contribuente di un invito a comparire, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, per la definizione dell'accertamento con adesione. La data di comparizione può essere concordata telefonicamente. Il contribuente invitato a comparire su iniziativa d'ufficio potrà, entro la data fissata per la comparizione, provvedere al versamento delle imposte, sanzioni ed interessi contestate, fruendo di un abbattimento delle sanzioni, che saranno ridotte ad un terzo del minimo edittale. Con apposita istanza, da formularsi entro la medesima data, il contribuente potrà ottenere dilazione delle somme nei termini previsti dal medesimo Decreto Legislativo n. 218/1997 e s.m.i, a cui dovrà allegare l'avvenuta esecuzione della prima rata prevista. I modelli di invito a comparire inviati dall'ufficio riporteranno tutte le istruzioni e la modulistica necessaria all'adempimento. L'avvenuto versamento da parte del contribuente, anche della sola prima rata, costituisce perfezionamento della procedura di adesione e definizione del contenuto dell'invito a comparire.
5. Il procedimento attivato dal contribuente prevede che egli, nel caso non abbia ricevuto l'invito di cui al comma precedente, dopo la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il termine previsto per l'impugnazione dell'atto, presenti istanza in carta libera indirizzata all'ufficio accertante, con l'indicazione, tra l'altro, di un recapito telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente, telematicamente o via fax.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno previsto, qualora non sia dovuta ad impossibilità comprovata e debitamente comunicata all'ufficio, comporta rinuncia all'accertamento con adesione.
7. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice copia atto di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o suo procuratore generale o speciale) o dal funzionario responsabile del tributo. In tale atto sono indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione di tributi, interessi e sanzioni dovute.
8. Qualora, per qualsiasi motivo, non si arrivi all'accertamento concordato, il funzionario responsabile redige succinto verbale dell'esito negativo, senza obbligo di sottoscrizione per le parti né comunicazione al contribuente.
9. L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al punto 7.
10. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma precedente. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

11. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione”.

ART.22. – Acquiescenza all'accertamento

1. L'adesione del contribuente all'accertamento è anche effettuata con il pagamento della sanzione nelle modalità previste dalle singole norme tributarie entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, e con la contemporanea rinuncia, anche tacita, all'impugnazione dell'atto ed al contraddittorio di cui al presente articolo.
2. In caso di adesione, l'avviso di accertamento non è soggetto ad impugnazione ed è escluso l'esercizio dell'eventuale ulteriore azione accertatrice da parte dell'Ufficio, salvo che nei casi di accertamento parziale o relativo soltanto ad alcune annualità, o se sopravviene la conoscenza di ulteriori elementi in base al quale è possibile accertare un maggiore dell'imponibile definito.

ART.23 – Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a)– grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b)– valore della difesa;
 - c)– costo della difesa;
 - d)– costo della soccombenza;
 - e)– costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario, dimostra la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

ART.24 – Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

DISPOSIZIONI FINALI ***ART.25 –Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

ART.26 –Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2017.